

Delibera n. 105/2019

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 31 luglio 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** l’articolo 13 (“Pagamenti anticipati”), paragrafo 1, del Regolamento, secondo il quale: *“In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l’impresa ferroviaria di cui all’articolo 26, paragrafo 5, dell’allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito”*;
- VISTO** l’articolo 13 (“Sanzioni relative all’obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale: *“1. In caso di inosservanza dell’obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una*

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L'importo della sanzione applicata non è detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria.";

- VISTA** la richiesta di risarcimento danni e rimborso spese presentata a Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) dalla sig.ra [...omissis...] (di seguito: la reclamante) in data 27 febbraio 2018 tramite il suo avvocato, relativamente ad un sinistro occorso sul treno in partenza da Sanremo alle 11:22 a Milano Centrale in data 11 febbraio 2018; nell'istanza si precisava che la reclamante aveva provveduto a denunciare il sinistro nell'immediatezza dei fatti;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 15 aprile 2019, prot. ART 3662/2019, con cui la reclamante ha lamentato i disagi subiti a seguito del citato sinistro. Nello specifico, la reclamante ha segnalato di aver riportato, a seguito di caduta, una frattura alla gamba sinistra; la stessa ha affermato, tra l'altro, che il capotreno, venuto a conoscenza dell'incidente in fase di verifica dei titoli di viaggio, l'aveva invitata a provvedere alla compilazione della necessaria modulistica per la denuncia dell'infortunio e di non aver ricevuto, nell'immediatezza adeguata assistenza/ausilio da parte del personale Trenitalia per il trasferimento in aeroporto o comunque sino all'autobus diretto all'aeroporto, né alcuna proposta di indennizzo/risarcimento, o rimborso delle spese mediche sostenute;
- VISTA** la nota dell'Autorità, prot. 4990/2019 del 13 maggio 2019, con cui sono state chieste a Trenitalia S.p.A. una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Trenitalia S.p.A., prot. ART 5640/2019 del 28 maggio 2019, dalla quale risulta, tra l'altro, che:
- a. l'11 febbraio 2018 la passeggera ha viaggiato sul treno Intercity n. 745 sulla tratta Sanremo - Milano Centrale. Intorno alle ore 11.45, la passeggera ha riferito al personale di bordo di essersi infortunata a seguito di una caduta provocata dalla spinta di altri viaggiatori. Il capotreno, al fine di accertarsi delle condizioni di salute della passeggera, ha richiesto l'intervento di un medico presente a bordo treno per una prima assistenza assicurata anche grazie al pacchetto di medicazione in dotazione. Effettuato il primo soccorso, la passeggera ha rifiutato l'intervento sanitario della centrale operativa del 118 propositole dal capotreno. Il capotreno - dopo aver verificato l'integrità e il corretto funzionamento della porta d'uscita in ogni sua parte, nonché la regolarità dei gradini e dei relativi bordi - ha redatto l'apposito modello, nel quale ha descritto accuratamente quanto accaduto, consegnando copia del modulo di dichiarazione dell'infortunato/danneggiato alla passeggera, nonché copia del modello di dichiarazione del testimone presente al fatto, previa loro sottoscrizione;

- b. il 27 febbraio 2018 Trenitalia ha ricevuto la lettera raccomandata A/R dal legale della passeggera che in nome e per conto stessa ha formulato una richiesta d'indennizzo/risarcimento danni per il sinistro;
- c. in data 19 febbraio 2019 la compagnia assicuratrice incaricata da Trenitalia - all'esito di tutte le verifiche istruttorie nel corso delle quali è stata raccolta documentazione medica e precisata la quantificazione del danno da parte della viaggiatrice - con raccomandata A/R indirizzata alla reclamante ha comunicato il rigetto della richiesta d'indennizzo/risarcimento danni per aver accertato l'inesistenza di responsabilità a carico di Trenitalia (*"allo stato non si evidenzia alcuna responsabilità a carico del nostro assicurato"*);
- d. successivamente al riscontro fornito, la reclamante, per il tramite del suo fiduciario, in data 16 aprile 2019, ha invitato la compagnia assicuratrice e Trenitalia a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ribadendo la responsabilità di Trenitalia e evidenziando, tra l'altro, che, per quanto riguarda la copertura delle esigenze immediate, non è stata formulata alcuna proposta (né reale né formale) sia a titolo indennitario che risarcitorio, né prestata assistenza per il trasferimento in aeroporto o almeno sino all'autobus che vi si recava;
- e. in ragione di quanto emerso a seguito dell'istruttoria condotta dalla compagnia assicuratrice, la dinamica causativa degli eventi culminati con il fatto lesivo porta ad escludere qualsivoglia obbligazione a carico di Trenitalia ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento;
- f. inoltre, il punto c) dell'articolo 26 dell'allegato I al Regolamento esclude la responsabilità dell'impresa ferroviaria *"se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare (...)"*;

CONSIDERATO

che il capotreno era già a conoscenza dell'incidente in fase di verifica dei titoli di viaggio in data 11 febbraio 2018 e che lo stesso, come emerge dalla risposta di Trenitalia, ha redatto l'apposito modello nel quale ha descritto accuratamente quanto accaduto;

OSSERVATO

che la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento, è quella di provvedere ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all'incidente (considerando n. 16 del Regolamento);

RILEVATO

pertanto che, una volta identificata la passeggera infortunata, Trenitalia avrebbe dovuto quantomeno attivarsi per conoscere se nella fattispecie fossero stati eventualmente necessari i pagamenti anticipati, seppur minimi, per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito;

CONSIDERATO che non risulta che nei 15 giorni successivi alla predetta identificazione della persona fisica Trenitalia abbia erogato i pagamenti anticipati richiesti dalla disciplina europea, né che l'impresa, autonomamente o tramite la compagnia assicuratrice, si sia attivata presso l'utente per verificare se detti pagamenti fossero eventualmente necessari;

CONSIDERATO che con riguardo agli eventuali motivi che hanno condotto Trenitalia a non applicare l'articolo 13 del Regolamento l'impresa ha richiamato:

- l'inesistenza di una responsabilità a carico di Trenitalia, in ragione di quanto emerso a seguito dell'istruttoria condotta dalla compagnia assicuratrice, che escluderebbe qualsivoglia obbligazione in capo alla stessa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento;
- il punto c) dell'articolo 26 dell'allegato I al Regolamento, il quale esclude la responsabilità dell'impresa ferroviaria *“se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare (...)”*;

OSSERVATO in relazione alle suddette argomentazioni, da un lato, che l'articolo 13 del Regolamento non prevede tra i requisiti l'acclarata responsabilità del vettore e che, in proposito, lo stesso articolo 13 prevede al paragrafo 3 che *“un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità”* e, dall'altro, che l'articolo 26 dell'allegato I al Regolamento riguarda la responsabilità contrattuale in caso di morte o ferimento dei viaggiatori secondo la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) di applicazione giudiziale; si tratta in sostanza di un istituto differente rispetto a quello dei pagamenti anticipati di cui al citato articolo 13, i quali, come detto, risultano svincolati dal presupposto della responsabilità;

RITENUTO che, in relazione al profilo degli omessi pagamenti anticipati, sussistano, per le ragioni illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del

- regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 10.000,00 (diecimila) ed euro 20.000,00 (ventimila);
 3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
 4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
 5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
 6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
 7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 6.666,66 euro (seimilaseicentossessantasei/66), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera ____/2019". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
 9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
 10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 31 luglio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)